

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 aprile 2021

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di aprile dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Chiara MINELLI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **378** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE O EDILIZIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 4, DELLA L.R. 11/1998. REVOCA DELLA DGR 966/2019.

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) - come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizione)- la quale, al comma 4 dell'articolo 59 (Titoli abilitativi), dispone: *"La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie, ivi comprese quelle riconducibili all'edilizia libera ai sensi del comma 01, nelle zone del PRG."*;

constatato che la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali») - (Decreto Semplificazioni) ha apportato importanti modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

preso atto che la maggior parte delle semplificazioni in materia edilizia introdotte dal legislatore statale sono state appositamente adattate al territorio valdostano e recepite nella legislazione regionale attraverso le modificazioni apportate alla l.r. 11/1998 da quanto disciplinato dall'articolo 2 (Semplificazioni in materia urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n.11) della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14;

constatato che la l.r. 14/2020 non ha tuttavia disciplinato gli aspetti di semplificazione contenuti nella legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 per le parti riguardanti le definizioni degli interventi edilizi di cui al comma 3 del DPR 380/2001, in quanto la materia non è inclusa nella legge regionale 11/1998 bensì è materia della deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 966 "Approvazione delle modifiche all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 5 dicembre 2014 recante "Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11."";

evidenziato altresì che le definizioni di intervento edilizio sono individuate e descritte all'articolo 3 del DPR 380/2001 secondo le seguenti categorie: la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica;

sottolineato che la norma regionale recepisce le categorie di intervento di cui all'articolo 3 del DPR 380/2001 definendo, oltre agli interventi attinenti all'edificio anche quelli che, pur non riconducibili ad un edificio, comportano trasformazioni territoriali;

preso atto che alla disciplina vigente è opportuno apportare alcune necessarie modifiche, e in particolare: la declinazione degli interventi di manutenzione ordinaria nella "tabella delle tipologie di interventi attinenti l'edificio esistente"; l'aggiornamento della definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia; l'introduzione, rispetto alle destinazioni d'uso, del principio del "mutamento urbanisticamente rilevante" di cui all'articolo 74, comma 3 della l.r. 11/1998; la conseguente riorganizzazione del testo con riformulazioni utili a facilitare la lettura e l'interpretazione della norma;

evidenziato pertanto che, alla luce della revisione del DPR 380/2001, al fine di recepire i nuovi orientamenti statali e di coordinare i contenuti della DGR 966/2019 con il testo aggiornato della l.r. 11/1998, come modificato dalla l.r. 14/2020, si rende opportuna una completa revisione

della deliberazione stessa e che pertanto è opportuno revocare la DGR 966/2019 vigente e sostituirla con la presente;

preso atto che la Struttura pianificazione territoriale ha provveduto conseguentemente a redigere un nuovo allegato tecnico denominato Allegato A “Tipologie e caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ai sensi dell’articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998.” e che si è confrontata con le strutture regionali competenti in materia di ambiente, tutela del paesaggio e delle aree protette, beni storico artistici e architettonici, difesa del suolo, energia, agricoltura, foreste, opere pubbliche, turismo al fine di formulare e condividere i contenuti dell’Allegato A stesso;

constatato che la bozza del testo dell’Allegato A è stata inoltre discussa, sotto il profilo tecnico, con gli Ordini professionali della Valle d’Aosta degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli Ingegneri, dei Dottori agronomi e forestali, dei Geologi, con il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati e con il Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati;

constatato altresì che la bozza del testo dell’allegato A è stata esaminata dalla Commissione consiliare competente in data 9 marzo 2021;

verificato infine che il Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettera d) della legge regionale 54/1998, ha espresso, con nota protocollo n. 292/CPPEL del 31/03/2021, il proprio parere positivo in merito alla proposta di deliberazione della Giunta regionale in oggetto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura pianificazione territoriale dell’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

1) di approvare l’allegato A alla presente deliberazione recante “Tipologie e caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ai sensi dell’articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998.”;

2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 966 «Approvazione delle modifiche all’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 5 dicembre 2014 recante “approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.”»;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

## **TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE O EDILIZIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 4, DELLA L.R. 11/1998.**

### **PREMESSA.**

Le categorie di intervento edilizio sono a livello statale disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", che all'art. 3 individua e descrive sei diverse tipologie di intervento edilizio: la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica.

La legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*", nell'ambito delle competenze statutarie, al comma 4 dell'articolo 59 (titoli abilitativi) demanda alla Giunta regionale la definizione delle tipologie e delle caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche e edilizie. Fino al 2014 la materia era trattata dalla Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515, ma con riferimento agli interventi nelle sole zone territoriali di tipo A.

Con la Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2014, n. 1759, successivamente integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2016, n. 311, la disciplina delle tipologie di intervento trova una sua completa formulazione con riferimento a tutte le zone territoriali omogenee previste dall'articolo 22 della l.r. 11/1998. La DGR 1759/2014 recepiva le tipologie di intervento di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 distinguendo tra gli interventi direttamente attinenti all'edificio e quelli comportanti trasformazioni territoriali.

Con la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 966, che ha sostituito la DGR 1759/2014, si è tenuto conto degli aggiornamenti normativi in materia di semplificazione introdotti a livello statale a partire dal 2011 ed in particolare dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*", il quale prevede al comma 2 dell'art. 1:

*"Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, [...] è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto."*

La DGR 966/2019 inoltre recepiva in buona parte i contenuti del Decreto ministeriale del 2 marzo 2018 "*Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*". Tale glossario contiene un "elenco non esaustivo delle

principali opere” di edilizia libera, riportando il regime giuridico, l’elenco delle tipologie di intervento, l’elenco delle principali opere e i principali elementi oggetto di intervento.

Con la più recente evoluzione della normativa statale si è reso necessario adeguare nuovamente anche la disciplina regionale riguardante le tipologie edilizie.

Il legislatore statale con l’articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto ulteriori semplificazioni nel duplice intento di intervenire da un lato per supportare la ripresa delle attività economiche legate a all’edilizia (*“Le misure di semplificazione sono indispensabili per mettere in moto l’edilizia con positivi effetti sull’occupazione anche dei settori ad essa collegati ... , senza aumentare il consumo del suolo e agevolando gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, demolizione e ricostruzione. L’obiettivo delle semplificazioni in materia edilizia previste dalla norma è quello di aiutare la ripresa.”*) e dall’altro di introdurre un aggiornamento normativo che consenta una riforma agente sul medio periodo, volta a *“promuovere, attraverso la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo del suolo e, in particolare, la qualità del tessuto urbano, delle nostre periferie e delle aree più degradate del Paese”* nonché a *“ridurre la complessità e i tempi di esame dei relativi procedimenti, così come occorre creare nuove opportunità di operare sugli edifici che non presentino un valore storico-artistico o testimoniale ... ”*.

Queste ultime semplificazioni, non trovando immediata applicazione a livello regionale, sono state disciplinate e appositamente adattate al territorio valdostano attraverso la recente revisione della l.r. 11/1998, introdotta con la legge regionale n 14 del 21 dicembre 2020.

Il processo di recepimento delle recenti disposizioni statali in materia di semplificazione in ambito edilizio si completa con una ampia revisione della DGR 966/2019, che conseguentemente viene sostituita, per le parti che non sono trattate nella legge.

Conseguentemente sono state apportate alcune necessarie modifiche:

- è stato riorganizzato il testo con riformulazioni utili a facilitare la lettura e l’interpretazione della norma;
- è stato introdotto, rispetto alle destinazioni d’uso, il principio del “mutamento urbanisticamente rilevante”;
- è stata aggiornata la definizione dell’intervento di ristrutturazione edilizia;
- è stata maggiormente dettagliata la declinazione degli interventi di manutenzione ordinaria nella “tabella delle tipologie di interventi attinenti l’edificio esistente”.

Il documento inoltre esplicita, per ogni tipologia di intervento, i titoli abilitativi ad essa collegati.

Le definizioni delle tipologie di intervento delle trasformazioni edilizie e urbanistiche ammesse dai Piani regolatori comunali per ogni sottozona territoriale sono quelle definite nella presente normativa e conseguentemente il loro significato evolve con l’evolvere della presente disciplina; in tal senso i PRG si ritengono automaticamente adeguati.

## **Riferimenti normativi**

Le tipologie degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali sono individuate nella normativa nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*, articolo 3 *“Definizioni degli interventi edilizi”*, come in ultimo modificato dalla legge 120/2020.

Le norme regionali di riferimento sono la l.r. 11/1998, come in ultimo modificata dalla legge regionale n. 14 del 21 dicembre 2020 in parziale recepimento della legge 120/2020, e la DGR 966/2019.

## Ambito di applicazione

Le definizioni degli interventi edilizi contenute in questo documento hanno valenza generale, si applicano alle molteplici attività di trasformazione del territorio in tutte le zone omogenee dei PRG e in relazione ai diversi strumenti urbanistici. Sono presi in considerazione sia le opere attinenti agli edifici sia gli interventi che infrastrutturano o modificano l'assetto del territorio.

## Organizzazione del documento

Gli interventi edilizi e le trasformazioni urbanistico-territoriali sono stati raggruppati nelle seguenti tipologie:

1. Manutenzione ordinaria
2. Manutenzione straordinaria
3. Restauro
4. Risanamento conservativo
5. Ristrutturazione edilizia
6. Ristrutturazione urbanistica
7. Nuova costruzione
8. Demolizione

Al fine di rendere chiara ed esaustiva per il più ampio numero di casi possibili la definizione delle tipologie di intervento individuate, le stesse sono state descritte distinguendo le due macro categorie di intervento considerate: nel primo capitolo il riferimento è agli interventi attinenti l'edificio in senso stretto, nel secondo capitolo sono considerati gli interventi di trasformazione territoriale.

Relativamente alle tipologie di intervento legate all'edificio, oltre ad una definizione vera e propria espressa in termini essenziali, ma sufficientemente dettagliati per permettere di chiarire l'insieme della casistica, è stata predisposta una tabella che organizza gli interventi in funzione delle tipologie e delle singole componenti del manufatto edilizio. Nella tabella non sono declinati gli interventi di ristrutturazione urbanistica, la demolizione e la nuova costruzione, in quanto il primo non è riferibile a singole componenti degli edifici né a singoli edifici, il secondo è già incluso negli interventi se funzionale ai medesimi e la nuova costruzione, in quanto tale, non è riferibile agli edifici esistenti. È tuttavia presente la tipologia di intervento "nuova costruzione complementare" (NC\_C) che fa riferimento a interventi di nuova costruzione solo riferibili a manufatti funzionali e complementari a edifici esistenti.

**E' stato inoltre predisposto un glossario dei termini a cui far preciso ed esclusivo riferimento per la lettura della tabella delle tipologie di intervento.**

Le componenti il manufatto edilizio si articolano pertanto secondo il seguente schema:

1. COMPONENTI STRUTTURALI:	
	Strutture verticali e di fondazione.
	Strutture orizzontali (quali solai, balconi, ecc.)
	Controsoffitti strutturali
	Varchi e aperture su strutture portanti

	Corpi scala e scale
<b>2. PARTI ESTERNE DELL'EDIFICIO:</b>	
<b>Coperture piane o inclinate</b>	Aperture e elementi accessori
	Comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi
	Opere di lattoneria e impianti di scarico
	Manto di copertura
	Struttura portante del manto di copertura
<b>Involucro esterno</b>	Pareti perimetrali
	Varchi e aperture
<b>Finiture esterne</b>	Ringhiere e parapetti
	Davanzali, soglie e elementi di riquadratura
	Intonaci, rivestimenti, zoccolature, tinteggiature e trattamenti superficiali
	Elementi di finitura delle scale
	Elementi decorativi delle facciate, quali marcapiani, modanature, corniciature, lesene, ecc.
	Schermature frangisole
	Altri elementi accessori, quali inferriate, tende da sole esterne
<b>3. PARTI INTERNE DELL'EDIFICIO:</b>	
<b>Pareti non portanti</b>	Tramezzi, varchi e aperture su pareti non portanti, nicchie e arredi fissi
<b>Finiture interne</b>	Pavimenti
	Intonaci, rivestimenti e tinteggiature
	Controsoffitti
	Elementi di finitura delle scale
	Porte e Serramenti interni
	Altri elementi (davanzali, opere in marmo e pietra ecc)
<b>4. COMPONENTI IMPIANTISTICHE, a servizio dell'edificio esistente:</b>	
<b>Impianti igienici e idrosanitari</b>	
<b>Impianti di climatizzazione e pompe di calore aria-aria o aria-acqua</b>	
<b>Impianti elettrici</b>	
<b>Punti di ricarica per veicoli elettrici</b>	
<b>Impianti di protezione antincendio</b>	
<b>Impianti di estrazione fumi e impianti di ventilazione meccanica</b>	
<b>Elementi stand-alone [singoli e indipendenti] per l'estrazione di fumi o per la ventilazione meccanica</b>	
<b>Sistemi antintrusione, impianti elettronici, sistemi radiotelevisivi, antenne/parabole e altri sistemi di ricezione e trasmissione a stretto uso del singolo edificio</b>	
<b>Impianti di sollevamento</b>	Interni al fabbricato
	Esterni al fabbricato
<b>Volumi tecnici impiantistici</b>	
<b>Rete dei sottoservizi (fognaria, acquedottistica, di telecomunicazione, ecc., con l'esclusione degli impianti di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche dlgs. 259/2003, art. 86)</b>	
<b>Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas</b>	
<b>5. RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO, FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E SERRE BIOCLIMATICHE:</b>	
<b>Coperture inclinate o piane</b>	
<b>Strutture verticali</b>	
<b>Orizzontamenti e vespai</b>	
<b>Serramenti</b>	
<b>Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>	
<b>Serre bioclimatiche</b>	
<b>6. OPERE ACCESSORIE ALL'EDIFICIO E ALTRE COMPONENTI:</b>	
<b>Volumi pertinenziali</b>	Strutture pertinenziali e beni strumentali
	Vani interrati
<b>Abbattimento barriere architettoniche</b>	
<b>Recinzioni e muri di cinta, cancellate</b>	
<b>Aree cortilizie</b>	Pavimentazioni di giardini, aree cortilizie e passaggi
	Impianto di illuminazione esterno

	depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc
	Arredi fissi da giardino (gazebo, barbecue, ricovero per animali da affezione, ecc.)

## **Criteria per l'individuazione della tipologia dell'intervento**

La tabella delle tipologie di intervento permette di individuare in quale tipologia rientra l'opera o l'insieme di opere da realizzare. A tale scopo occorre tenere conto del carattere assorbente della classe tipologica "superiore" rispetto a quella "inferiore", evidenziata dalla lettura orizzontale della tabella, che riporta per una stessa componente del manufatto edilizio opere, di massima, sempre più complesse dalla manutenzione ordinaria sino alla nuova costruzione, con riferimento ad interventi su edifici esistenti. Pertanto, quando un intervento edilizio comprende contestualmente diversi tipi di opere, ancorché diversamente classificabili, tutti rientrano nella categoria della tipologia di maggior rilievo: ad esempio, la gradualità degli interventi di recupero, al fine di stabilirne la prevalenza, va intesa dal minimo costituito dalle opere di manutenzione ordinaria, fino all'intervento più complesso costituito dalla ristrutturazione.

Tali valutazioni dovranno essere effettuate in sede di disamina della conformità alle norme urbanistico-edilizie e di settore.

## **Titoli abilitativi e procedimenti coordinati**

Le tipologie di intervento non hanno una relazione univoca con i titoli abilitativi, come è evidenziata nella successiva definizione delle tipologie. Per l'individuazione del titolo adeguato per la realizzazione dell'intervento è necessario fare riferimento al Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia - della l.r. 11/1998 e alle eventuali specificazioni contenute nelle norme di settore.

Qualunque tipologia di intervento, in presenza di un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante che comporta un incremento del carico urbanistico come definito dall'art. 74, comma 3, della l.r. 11/1998, richiede il permesso di costruire. Il concetto di destinazione d'uso "urbanisticamente rilevante" è stato introdotto allo scopo di consentire il mutamento della destinazione d'uso per tutti gli interventi, a partire dalla manutenzione straordinaria, purché non comportino un incremento del carico urbanistico e quindi non vi sia necessità di nuove dotazioni territoriali.

Per la definizione di mutamento di destinazione d'uso si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 74, commi 1 e 2 della l.r. 11/1998: si ha mutamento della destinazione d'uso quando un immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni, fra quelle elencate all'art. 73, comma 2 della l.r. 11/1998, diversa da quella in atto. La norma specifica, inoltre, che il mutamento della destinazione d'uso sussiste anche in assenza di opere edilizie ad esso funzionali.

In ogni caso, per qualunque tipo di intervento, compresa la manutenzione ordinaria, deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004.



Per l'ottenimento dei titoli abilitativi, eventuali classificazioni di tipologie di intervento edilizio definite da normative di settore devono essere ricondotte alle definizioni del presente provvedimento in funzione dello specifico intervento proposto.

# **CAPITOLO 1 - INTERVENTI ATTINENTI ALL'EDIFICIO.**

## **1. Definizione delle tipologie di intervento.**

### **MO - Manutenzione ordinaria**

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono volti a mantenere in efficienza gli edifici attraverso opere consistenti nella riparazione, rifacimento, sostituzione di finiture o di elementi costitutivi dell'edificio, senza alterarne i caratteri originari. Consiste anche in interventi volti ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Tali interventi non comportano modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio ovvero la costruzione di nuovi locali.

Possono rientrare nella manutenzione ordinaria un insieme di più interventi purché, se sommati, comunque non siano riconducibili ad un intervento sistematico di rinnovamento dell'unità immobiliare, poiché in questo caso si ricadrebbe in una tipologia di intervento di livello superiore.

**Titolo abilitativo richiesto:** nessuno.

Gli interventi di manutenzione ordinaria non richiedono un titolo abilitativo ma ricadono nella fattispecie dell'edilizia libera di cui all'art. 59, comma 01 della l.r. 11/1998.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, in quanto implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio, devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di abbattimento delle barriere architettoniche, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004.

### **MS – Manutenzione straordinaria**

La manutenzione straordinaria riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.

Nel concetto di "rinnovare" rientra l'adeguamento dell'unità immobiliare ai requisiti igienico-sanitari di agibilità (altezza interna e superficie minima dei vani) e ai requisiti di accessibilità per l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche con inserimento di nuovi impianti di sollevamento esterni all'edificio. La categoria di intervento corrisponde al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili classificati monumento, documento, edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.

Nella manutenzione straordinaria sono altresì ricompresi gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché la conseguente variazione del carico

urbanistico e si mantenga l'originaria destinazione d'uso, purché non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici. Si precisa che per tale tipologia di intervento è possibile trasformare la superficie accessoria in superficie utile nei limiti stabiliti dai PRG; essendo l'intervento soggetto a SCIA, non è oneroso.

Il mutamento della destinazione d'uso è invece ammesso contestualmente all'intervento di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari solo qualora non urbanisticamente rilevante.

**Titolo abilitativo richiesto:**

- SCIA;
- Altre disposizioni derivanti da norme di settore.

**RE - Restauro**

Il restauro è finalizzato alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale attraverso un insieme sistematico di opere che ne garantisca la funzionalità. Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto dei caratteri tipologici, strutturali, formali e ornamentali e dell'apparato decorativo nonché conseguire l'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni o di altri elementi che ne snaturano il significato artistico e la testimonianza storica.

Non rientrano in tale categoria, se non dovute al ripristino delle condizioni originali di pregio dell'edificio:

- le alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma;
- le alterazioni delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture;

**Titolo abilitativo richiesto:**

- SCIA;
- Permesso di costruire nel caso di mutamento delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti ai sensi dell'art. 74, comma 3 della l.r. 11/1998.
- Altre disposizioni derivanti da norme di settore.

**RC – Risanamento conservativo**

Il risanamento conservativo è finalizzato alla riqualificazione, al recupero igienico e funzionale, al miglioramento dell'efficienza energetica e all'isolamento acustico di edifici attraverso un insieme sistematico di interventi strutturali, igienico-sanitari, tecnologici, funzionali.

**Titolo abilitativo richiesto:**

- SCIA;
- Permesso di costruire nel caso di mutamento delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti ai sensi dell'art. 74, comma 3 della l.r. 11/1998.
- Altre disposizioni derivanti da norme di settore.

**RIS – Ristrutturazione edilizia**

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti nonché il ripristino di fabbricati diroccati.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono comportare diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio esistente.

Conseguentemente, l'edificio ricostruito può essere diverso, sia come forma che come superficie, ma deve occupare almeno il 50% del sedime originario, nel rispetto delle distanze tra le costruzioni, intendendo per "sedime" la porzione di suolo occupata dalla superficie o area coperta dell'edificio come definita dalla DCR 517/XI/1999.

Il sedime dell'edificio può inoltre essere traslato, anche eccedendo il limite dell'occupazione del 50% del sedime originario, qualora l'intervento sia finalizzato all'adeguamento alle distanze minime tra gli edifici e dai confini nel caso di demolizione e ricostruzione, come desumibile dall'art. 88bis della l.r. 11/1998; nel caso in cui la traslazione vada oltre il limite richiesto per il rispetto delle distanze, l'intervento si configura come nuova costruzione. Quest'ultima limitazione non si applica nei casi di spostamento del sedime conseguenti alla delocalizzazione degli edifici in applicazione di norme speciali.

Inoltre, sempre in applicazione dell'art. 88bis, comma 1, primo periodo, della l.r. 11/1998, il quale ammette la ricostruzione di edifici "nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti", è consentita la ricostruzione stessa all'interno del sedime preesistente anche con distanze superiori a quelle legittimamente preesistenti. È quindi possibile ricostruire con un arretramento rispetto alla preesistenza.

Al fine di assicurare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, sono ricompresi nella definizione della presente tipologia:

- a) gli interventi di ampliamento planivolumetrico in misura non superiore al 20% del volume esistente, qualora previsti dal PRG;
- b) la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti - anche con l'ampliamento di cui alla lettera a) - qualora comprensiva delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
- c) gli interventi di cui all'art. 2 della l.r. 24/2009, e l'ulteriore bonus definito dall'art. 34, comma 8, della l.r. 13/2015, introdotto per incentivare il miglioramento energetico degli edifici;
- d) gli interventi di cui all'art. 3 della l.r. 24/2009 con le limitazioni sopra definite riguardanti il sedime e il rispetto delle distanze;
- e) il ripristino, anche con demolizione e ricostruzione, di fabbricati ruderi o diroccati, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Gli interventi che eccedono le limitazioni precedentemente descritte ricadono nella tipologia della nuova costruzione. Ricadono nella stessa tipologia di nuova costruzione anche quegli interventi che, sommando benefici volumetrici di diversa natura (l.r. 24/2009, ampliamenti volumetrici disciplinati dai PRG, residui di capacità edificatoria), comportano un ampliamento superiore al 35%.

Nelle zone territoriali di tipo A è ammessa dall'art. 52, comma 2, lettera c) della l.r. 11/1998, nell'ambito della ristrutturazione edilizia la demolizione e ricostruzione di edifici non classificati monumento, documento e di pregio. Solo per gli edifici classificati nelle categorie E2 e E4 è inoltre

consentito il cambiamento di sedime alle condizioni stabilite dall'art. 88bis, ossia per il raggiungimento delle distanze minime consentite dai PRG.

La demolizione e ricostruzione di un edificio comprende anche la possibilità di una riduzione volumetrica, con conseguente perdita della quantità di volume eliminato eventualmente eccedente i limiti del piano regolatore comunale; nel caso di interventi in zona A, tale riduzione non è ammessa per gli edifici classificati quali *monumento*, *documento* e *di pregio* ai sensi dell'art. 52quater della l.r. 11/1998.

#### **Titolo abilitativo richiesto:**

- SCIA qualora non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 74, comma 3, né modifiche del sedime e della volumetria complessiva degli edifici.
- Permesso di costruire.

Altre disposizioni derivanti da norme di settore.

#### **RU – Interventi di ristrutturazione urbanistica**

Si intende la sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, anche in ambito di interventi complessi di rigenerazione urbana. A titolo esemplificativo essa può:

- a) provvedere all'incremento e/o alla riorganizzazione infrastrutturale generale di una intera sottozona territoriale o dei suoi comparti, con esclusione dei sottoservizi;
- b) promuovere un riordino coordinato degli insediamenti, anche attraverso interventi di nuova costruzione;
- c) attuare il recupero ambientale con la valorizzazione delle caratteristiche della sottozona territoriale, tramite interventi di demolizione e/o ricostruzione o meno di edifici;
- d) eseguire interventi di bonifica ambientale e/o di miglioramento di infrastrutture pubbliche;
- e) prevedere la demolizione di insiemi di fabbricati esistenti per consentire l'edificazione di nuovi edifici aventi caratteristiche e/o destinazioni d'uso diversi da quelli in atto;
- f) comprendere interventi per la riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio di cui a specifica legislazione<sup>1</sup>.

**Modalità attuativa richiesta:** piani e programmi attuativi del PRG, che individuano gli interventi ammessi e a cui farà seguito il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi.

#### **NC – Nuova costruzione**

Sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione o occupazione permanente del suolo e del sottosuolo, che non rientrano nelle altre tipologie di intervento.

Sono da considerarsi tali:

- a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
- b) l'ampliamento di manufatti edilizi esistenti, che prevedano una variazione planivolumetrica complessiva superiore a quella ammessa nella ristrutturazione edilizia;
- c) la realizzazione di tamponamenti per la chiusura di piani pilotis e porticati, che prevedano una variazione planivolumetrica complessiva superiore a quella ammessa nella ristrutturazione edilizia;

---

<sup>1</sup> Ad esempio, piani attuativi dei PRG, di cui al titolo VI, Capo II della l.r. 11/1998.

d) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali ad esempio: serre fisse, roulotte, camper, case mobili, container, imbarcazioni, vagoni ferroviari, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o conseguenti a situazioni di emergenza o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

e) i volumi pertinenziali agli edifici esistenti e i beni strumentali alle attività agricole;

f) gli interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati non assimilabili alla ristrutturazione edilizia;

g) gli interventi di sostituzione o ricostruzione di ruderi<sup>2</sup> qualora non assimilabili alla ristrutturazione edilizia.

**Titolo abilitativo richiesto:** Permesso di costruire, SCIA o altre diverse disposizioni derivanti da norme di settore.

## **D – Demolizione**

Si intendono gli interventi aventi carattere autonomo volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici, manufatti e infrastrutture, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA per le demolizioni aventi carattere autonomo. Le demolizioni da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione sono soggette al titolo abilitativo prescritto per gli interventi di cui fanno parte.

## **2. Ulteriori disposizioni per gli edifici vincolati**

Le tipologie di intervento ammesse su edifici classificati dai piani regolatori comunali come monumento, documento, edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, nonché su quelli tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004 e della l.r. 56/1983, si attuano nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 52, 52bis, 52ter della l.r. 11/1998. Si ricorda che tali disposizioni, in quanto contenute in una norma di legge, prevalgono sulle disposizioni dei PRG.

---

<sup>2</sup> Manufatti che presentano tracce di murature perimetrali e/o strutture orizzontali che non consentano però l'individuazione precisa della sagoma.

### **3. GLOSSARIO DEGLI INTERVENTI.**

#### **ADEGUAMENTO**

- Adeguamento funzionale: complesso degli interventi necessari per portare/riportare un manufatto architettonico ad un livello di prestazioni funzionali conforme a nuovi o mutati requisiti;
- Adeguamento normativo: complesso degli interventi necessari per portare/riportare un manufatto architettonico ad un livello di prestazioni conforme a norme di legge o regolamenti;
- Adeguamento tecnico: complesso degli interventi necessari per portare/riportare un manufatto architettonico ad un livello di prestazioni tecniche conforme a nuovi o mutati requisiti;
- Adeguamento tipologico: complesso degli interventi necessari per portare/riportare un manufatto architettonico alle caratteristiche tipologiche e materiali presenti nella zona.

#### **AMPLIAMENTO PLANIMETRICO**

Si intendono gli interventi rivolti alla realizzazione di superficie lorda di pavimento (Slp), aggiuntiva di un edificio esistente, con aumento della superficie coperta (Sc).

#### **AMPLIAMENTO IN ELEVAZIONE / SOPRAELEVAZIONE**

Si intendono gli interventi in innalzamento di un edificio esistente, senza aumento della superficie coperta (Sc).

#### **CARICO URBANISTICO**

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

#### **CONSOLIDAMENTO**

Si intendono gli interventi volti al rafforzamento statico di un manufatto architettonico o di un suo elemento costitutivo.

#### **COSTRUZIONE / REALIZZAZIONE**

Si intende l'edificazione di un manufatto architettonico.

#### **DEMOLIZIONE**

Gli interventi volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici o manufatti preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante.

#### **EFFICIENTAMENTO**

Interventi volti al miglioramento degli impianti tecnici e tecnologici in termini di minor consumo di risorsa e/o di miglioramento delle prestazioni, in un contesto di sostenibilità ambientale.

#### **ELIMINAZIONE**

Si intende un intervento volto a rimuovere da un manufatto architettonico un suo elemento costitutivo.

#### **INTEGRAZIONE**

Si intende il completamento di un manufatto architettonico attraverso l'aggiunta di un elemento costitutivo mancante, necessario o migliorativo.

**INSERIMENTO**

Si intende l'inserimento di un nuovo elemento costitutivo di un manufatto architettonico necessario o migliorativo.

**INTERVENTO SISTEMATICO**

Si intende un insieme di interventi che interessano in modo complessivo un intero manufatto architettonico.

**MANUFATTO ARCHITETTONICO**

Manufatto oggetto di intervento avente autonomia funzionale.

**MIGLIORAMENTO / RISANAMENTO**

Si intende un intervento volto al miglioramento tecnico-strutturale di un manufatto architettonico, o di un suo elemento costitutivo, che era in condizioni di degrado.

**MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO**

Si intende un'utilizzazione diversa di unità immobiliare rispetto alla destinazione d'uso di fatto o prevista dal titolo abilitativo, in modo non puramente occasionale e momentaneo. Il mutamento di destinazione d'uso può essere con o senza opere (funzionale). Si ha mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante qualora lo stesso comporti un incremento del carico urbanistico inteso come necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici (l.r. 11/1998, artt. 73 e 74).

**MANUFATTO TEMPORANEO**

Si intende un'opera o un'infrastruttura aventi un uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, a prescindere dal fatto che si tratti anche o in alternativa di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

Non costituendo intervento edilizio, non rientrano in questa definizione gli allestimenti e le opere temporanei strettamente connessi ad eventi di pubblico spettacolo (fieristici, sportivi, ...) autorizzati con provvedimenti di polizia amministrativa; non rientrano altresì in questa definizione gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili in tenda autorizzati ai sensi dell'art. 19 della l.r. 8/2002.

**REALIZZAZIONE**

Vedi definizione di costruzione.

**RECUPERO**

Si intende il ripristino e il riutilizzo di un manufatto architettonico o di un suo elemento costitutivo.

**RICOSTRUZIONE / RIFACIMENTO**

Si intende la riedificazione di un manufatto architettonico o di un suo elemento costitutivo con stessa tipologia e stessi materiali.

**RINNOVO / SOSTITUZIONE**

Si intende la demolizione e ricostruzione di un manufatto architettonico, o di un suo elemento costitutivo, in forma, tipologia e materiali differenti dagli originari.

**RIPARAZIONE**



Si intende un intervento volto a riparare un elemento costitutivo di un manufatto architettonico, che è rotto, obsoleto, in cattivo stato di conservazione.

### **RIPRISTINO**

Si intende un intervento volto a restituire un manufatto architettonico, o un suo elemento costitutivo, all'integrità e funzionalità originarie.

### **SPOSTAMENTO**

Si intende il cambio di posizione di un manufatto architettonico, o di un suo elemento costitutivo.

### **VOLUME**

E' la somma dei prodotti dell'area della figura geometrica descritta dall'edificio delimitante esternamente ciascun piano, per l'altezza interna comprensiva dei solai.

La normativa regionale definisce il volume in funzione delle modalità di calcolo: in particolare si faccia riferimento alla DCR 517/XI/99 e alla DGR 514/2012 (legge casa), nonché nei rispettivi PRG e RE comunali.

Per le tenso-strutture e le tendo-strutture si intende volume lo spazio delimitato dal materiale di involucro, con esclusione di eventuali parti strutturali esterne ad esso.

#### **4. TABELLA DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI ATTINENTI ALL'EDIFICIO ESISTENTE.**

Modalità di lettura:

- ciascuna tipologia di intervento ha carattere assorbente rispetto a quelle precedenti;
- le caselle con sfondo grigio indicano che il relativo lavoro non è eseguibile per una determinata tipologia di intervento;
- le caselle con sfondo bianco prive di indicazioni, devono intendersi come comprensive di tutti i lavori di cui alle “tipologie di intervento” di grado di complessità inferiore;
- le caselle con sfondo bianco e trattino “-”, indicano la non attinenza dell'intervento rispetto alla nuova costruzione;
- la tipologia di intervento RE (restauro), nel configurarsi come intervento sistematico e complessivo essenzialmente riferito alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali, ha un carattere autonomo rispetto alle tipologie MO e MS e può contemplare interventi anche di rilievo assimilabile a quelli definiti nelle tipologie MO e MS medesime;
- la tipologia di intervento NC\_C della tabella fa riferimento ad interventi classificabili come di nuova costruzione di manufatti funzionali e complementari ad edifici esistenti; non riguarda invece la costruzione di nuovi fabbricati autonomi.

La tabella sotto riportata – che si ricorda avere un valore indicativo/esemplificativo e non esaustivo - riguarda solo gli edifici esistenti; quindi la nuova costruzione – come definita nel paragrafo 1. “Definizione delle tipologie di intervento” - per edifici ancora da costruire non è stata presa in considerazione, in quanto attiene alla fabbrica dell'intero volume; allo scopo di esplicitare questo concetto, la colonna che prevede un intervento ascrivibile alla Nuova Costruzione in edifici esistenti è stata identificata con la sigla NC\_C (Nuova Costruzione Complementare). Si ricorda che non vi è differenza tra NC e NC-C definita da norma, né nel testo della presente DGR né nel DPR 380/2001.

I titoli abilitativi non sono stati collegati alla tipologia di intervento.

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		<b>MO</b> manutenzione ordinaria	<b>MS</b> manutenzione straordinaria	<b>RE</b> restauro	<b>RC</b> risanamento conservativo	<b>RIS</b> ristrutturazione edilizia	<b>NC_C</b> nuova costruzione complementare
<b>1. COMPONENTI STRUTTURALI:</b>							
	Strutture verticali e di fondazione	<b>MO</b> Riparazione puntuale di modeste porzioni delle sole strutture verticali, con stesso materiale, purché l'intervento non determini modificazioni al comportamento statico dell'elemento strutturale.	<b>MS</b> Consolidamento, rifacimento parziale con stesso posizionamento. <sup>3</sup> Demolizione di elementi verticali esterni, qualora in contrasto ambientale.	<b>RE</b> Recupero, consolidamento o ricostruzione delle strutture originarie degradate e di quelle mancanti. Adeguamento tipologico di elementi verticali esterni, qualora in contrasto ambientale.	<b>RC</b> Consolidamento, rifacimento parziale e/o totale o sostituzione con eventuale diverso posizionamento solo per adeguamento igienico-sanitario nell'ambito del volume esistente.	<b>RIS</b> Rifacimento parziale e/o totale o sostituzione anche con diverso posizionamento.	–
	Strutture orizzontali (quali solai, balconi, ecc.)	<b>MO</b> Riparazione puntuale di modeste porzioni delle strutture, con stesso materiale, purché l'intervento non determini modificazioni al comportamento statico dell'elemento strutturale.	<b>MS</b> Consolidamento, rifacimento parziale con stesso posizionamento, salvo che un diverso posizionamento derivi dalla necessità di incrementare l'altezza minima interna a quella richiesta in sede di agibilità. Rifacimento, sostituzione, messa a norma, demolizione di elementi orizzontali esterni.	<b>RE</b> Recupero, consolidamento o ricostruzione delle strutture originarie degradate e di quelle mancanti. Adeguamento tipologico di elementi orizzontali esterni, qualora in contrasto ambientale.	<b>RC</b> Consolidamento, rifacimento parziale e/o totale o sostituzione con eventuale diverso posizionamento solo per adeguamento delle altezze interne ai minimi di legge nell'ambito del volume esistente. Eliminazione o inserimento di nuovi balconi, con tipologie e materiali coerenti con l'insieme del fabbricato e che non compromettano gli eventuali elementi di pregio esistenti.	<b>RIS</b> Rifacimento o sostituzione anche con nuovo posizionamento dei piani abitativi in atto o nuova realizzazione con eventuale ampliamento di superficie attraverso operazioni di carattere sistematico (interessanti la maggior parte degli orizzontamenti).	–
	Controsoffitti strutturali	<b>MO</b> Riparazione.	<b>MS</b> Installazione e sostituzione.				–
	Varchi e aperture su strutture portanti	<b>MO</b> Riparazione di porzioni degradate con stesso materiale di varchi e aperture esistenti, purché l'intervento non determini modificazioni al comportamento statico dell'elemento strutturale.	<b>MS</b> Apertura di varchi necessari per la creazione di porte interne, armadi a muro, nicchie per apparecchiature. Apertura di varchi esterni qualora necessari per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso Tali varchi sono contenuti per	<b>RE</b> Interventi di cui a MS, se compatibili con esigenze di tutela.		<b>RIS</b> Realizzazione di varchi e aperture esterni.	–

<sup>(3)</sup> Per posizionamento va intesa la stessa collocazione spaziale originaria.

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		<b>MO</b> manutenzione ordinaria	<b>MS</b> manutenzione straordinaria	<b>RE</b> restauro	<b>RC</b> risanamento conservativo	<b>RIS</b> ristrutturazione edilizia	<b>NC_C</b> nuova costruzione complementare
			una larghezza massima di metri 1,10 per ogni varco.				
	Corpi scala e scale	<b>MO</b> Riparazione puntuale di modeste porzioni delle strutture con stesso materiale, purché l'intervento non determini modificazioni al comportamento statico dell'elemento strutturale.	<b>MS</b> Consolidamento, rifacimento parziale con stesso posizionamento. Realizzazione di nuovi corpi scala interni anche con incremento delle unità abitative, all'interno della sagoma esistente.	<b>RE</b> Recupero, consolidamento o ricostruzione con stesso posizionamento, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del fabbricato e senza compromettere eventuali elementi di pregio esistenti, la cui integrità deve essere salvaguardata.		<b>RIS</b> Chiusura di corpi scala esterni esistenti. Realizzazione di nuovi corpi scala esterni alla sagoma dell'edificio esistente nell'ambito dell'ampliamento assentito.	<b>NC_C</b> Realizzazione di nuovi corpi scala esterni alla sagoma dell'edificio esistente.
<b>2. PARTI ESTERNE DELL'EDIFICIO:</b>							
<b>Coperture piane o inclinate</b>	Aperture e elementi accessori	<b>MO</b> Riparazione.	<b>MS</b> Ricostruzione, sostituzione di lucernai, abbaini o altri elementi accessori anche con materiali e tecniche diverse da quelle originali purché congruenti con il carattere degli edifici stessi. Adeguamento o inserimento di lucernai e tubi di luce per esigenze funzionali e igienico-sanitarie di aerazione e illuminazione dei locali. Adeguamento o inserimento di un abbaino per falda per esigenze funzionali e igienico-sanitarie di aerazione e illuminazione dei locali.	<b>RE</b> Recupero, consolidamento o ricostruzione di abbaini purché con elementi congruenti con il carattere dell'edificio stesso, senza compromettere eventuali elementi di pregio esistenti, la cui integrità deve essere salvaguardata.		<b>RIS</b> Adeguamento o inserimento di abbaini in numero superiore ad uno per falda.	–
	Comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi	<b>MO</b> Riparazione, sostituzione, realizzazione finalizzata all'integrazione impiantistica messa a norma.		<b>RE</b> Recupero, consolidamento, o ricostruzione di comignoli purché con elementi congruenti con il carattere dell'edificio stesso, senza			–

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		<b>MO</b> manutenzione ordinaria	<b>MS</b> manutenzione straordinaria	<b>RE</b> restauro	<b>RC</b> risanamento conservativo	<b>RIS</b> ristrutturazione edilizia	<b>NC_C</b> nuova costruzione complementare
				compromettere eventuali elementi di pregio esistenti, la cui integrità deve essere salvaguardata.			
	Opere di lattoneria e impianti di scarico	<b>MO</b> Riparazione, sostituzione di opere di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianti di scarico.	<b>MS</b> Realizzazione.				–
	Manto di copertura	<b>MO</b> Riparazione o rifacimento, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali, del manto di copertura, lamiera e tavolato sotto-manto dei tetti a falde e di pavimentazione, guaina e sottofondo delle coperture piane.	<b>MS</b> Sostituzione del manto di copertura con materiale diverso sia per le falde inclinate sia per le coperture piane, comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti.				–
	Struttura portante del manto di copertura	<b>MO</b> Riparazione o sostituzione di singoli elementi degradati con stesso materiale, purché l'intervento non determini modificazioni al comportamento statico.	<b>MS</b> Riparazione, sostituzione senza alterazione della geometria e delle pendenze. Interventi di adeguamento delle pendenze anomale a quelle ritenute tipiche nella zona di appartenenza dell'edificio senza variazione del volume esistente.	<b>RE</b> Consolidamento, recupero o ricostruzione.		<b>RIS</b> Sostituzione con modificazione della geometria e/o delle pendenze.	–
<b>Involucro esterno</b>	Pareti perimetrali	<b>MO</b> Riparazione di porzioni degradate con stesso materiale, purché l'intervento non determini modificazioni al comportamento statico e purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.	<b>MS</b> Rifacimento di limitate parti fatiscenti e staticamente non recuperabili delle murature perimetrali, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.	<b>RE</b> Rifacimento di limitate parti qualora degradate o crollate, volto al ripristino e alla valorizzazione unitaria dei prospetti.		<b>RIS</b> Sostituzione.	–
	Varchi e aperture	<b>MO</b> Riparazione con stesso materiale, purché l'intervento non determini modificazioni al comportamento statico.	<b>MS</b> Tamponamento di finestre e porte-finestre. Inserimento di nuove aperture legate alle necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale.	<b>RE</b> Ripristino di varchi e aperture preesistenti.		<b>RIS</b> Realizzazione o eliminazione di varchi e aperture esterni.	–

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		<b>MO</b> manutenzione ordinaria	<b>MS</b> manutenzione straordinaria	<b>RE</b> restauro	<b>RC</b> risanamento conservativo	<b>RIS</b> ristrutturazione edilizia	<b>NC_C</b> nuova costruzione complementare
<b>Finiture esterne</b>	Ringhiere e parapetti	<b>MO</b> Riparazione, sostituzione, messa a norma.	<b>MS</b> Realizzazione.	<b>RE</b> Sostituzione di elementi in contrasto ambientale con materiali e tipologie coerenti con il contesto.			–
	Davanzali, soglie e elementi di riquadratura	<b>MO</b> Riparazione o rifacimento con stessi tipologia e colore.	<b>MS</b> Sostituzione, realizzazione.	<b>RE</b> Sostituzione di elementi in contrasto ambientale con materiali e tipologie coerenti con il contesto.			–
	Intonaci, rivestimenti, zoccolature, tinteggiature e trattamenti superficiali	<b>MO</b> Rifacimento, riparazione (comprese le opere correlate) con stesso materiale e colore.	<b>MS</b> Realizzazione o sostituzione anche con diverso materiale e/o colore.	<b>RE</b> Ripristino o rifacimento. Eliminazione di elementi estranei e non coerenti tipologicamente.			–
	Elementi di finitura delle scale	<b>MO</b> Riparazione, sostituzione, inserimento.		<b>RE</b> Ripristino o rifacimento. Eliminazione di elementi estranei e non coerenti tipologicamente.			–
	Elementi decorativi delle facciate, quali marcapiani, modanature, corniciature, lesene, ecc.	<b>MO</b> Riparazione, rifacimento con stessi materiali e stessa tipologia e colore.	<b>MS</b> Sostituzione, inserimento di nuovi elementi decorativi diversi da quelli originali, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche d'insieme del fabbricato, che non compromettano gli eventuali elementi di pregio esistenti.	<b>RE</b> Ripristino o rifacimento. Eliminazione di elementi estranei e non coerenti tipologicamente.			–
	Schermature frangisole	<b>MO</b> Riparazione, rifacimento con stessi materiali e stessa tipologia.	<b>MS</b> Installazione, sostituzione.				–

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		<b>MO</b> manutenzione ordinaria	<b>MS</b> manutenzione straordinaria	<b>RE</b> restauro	<b>RC</b> risanamento conservativo	<b>RIS</b> ristrutturazione edilizia	<b>NC_C</b> nuova costruzione complementare
	Altri elementi accessori, quali inferriate, tende da sole esterne	<b>MO</b> Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione.					–
<b>3. PARTI INTERNE DELL'EDIFICIO:</b>							
<b>Pareti non portanti</b>	Tramezzi, varchi e aperture su pareti non portanti, nicchie e arredi fissi	<b>MO</b> Rifacimento, demolizione, realizzazione e spostamento, di limitata entità, non interessanti parti strutturali e eventuali elementi di pregio.	<b>MS</b> Demolizione e/o nuova costruzione per una completa riorganizzazione funzionale dell'unità immobiliare (anche con incremento o riduzione delle stesse) o dell'edificio.	<b>RE</b> Sostituzione, realizzazione, purché compatibile con le esigenze di tutela.			–
<b>Finiture interne</b>	Pavimenti	<b>MO</b> Riparazione, rifacimento, sostituzione, realizzazione (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, ecc.).		<b>RE</b> Ripristino degli elementi di pregio e/o inserimento o sostituzione, purché compatibile con le esigenze di tutela.			–
	Intonaci, rivestimenti e tinteggiature	<b>MO</b> Riparazione, rifacimento, sostituzione, realizzazione (comprese le opere correlate).		<b>RE</b> Ripristino e/o nuova formazione di intonaci con tecniche e materiali coerenti con quelli esistenti o originari dopo indagini e analisi stratigrafiche e fisico-chimiche. Eliminazione di rivestimenti estranei e non tipologicamente coerenti con il carattere dell'edificio.			–
	Controsoffitti	<b>MO</b> Riparazione, rifacimento, sostituzione e realizzazione, nel rispetto delle altezze minime interne.		<b>RE</b> Sostituzione, realizzazione, purché compatibile con le esigenze di tutela.			–

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		<b>MO</b> manutenzione ordinaria	<b>MS</b> manutenzione straordinaria	<b>RE</b> restauro	<b>RC</b> risanamento conservativo	<b>RIS</b> ristrutturazione edilizia	<b>NC_C</b> nuova costruzione complementare
	Elementi di finitura delle scale	<b>MO</b> Riparazione, sostituzione, inserimento.		<b>RE</b> Ripristino o rifacimento. Eliminazione di elementi estranei e non coerenti tipologicamente.			–
	Porte e serramenti interni	<b>MO</b> Sostituzione o inserimento di un nuovo serramento, anche nel caso di inserimento dall'interno per la realizzazione di un doppio serramento.		<b>RE</b> Sostituzione o inserimento di un nuovo serramento, anche nel caso di inserimento dall'interno per la realizzazione di un doppio serramento.			–
	Altri elementi (davanzali, opere in marmo e pietra ecc.)	<b>MO</b> Riparazione, sostituzione o realizzazione.		<b>RE</b> Ripristino o rifacimento. Eliminazione di elementi estranei e non coerenti tipologicamente.			–
<b>4. COMPONENTI IMPIANTISTICHE, a servizio dell'edificio esistente</b>							
<b>Impianti igienici e idrosanitari</b>		<b>MO</b> Riparazione, integrazione, efficientamento, sostituzione e/o messa a norma.	<b>MS</b> Eliminazione, realizzazione di nuovi impianti e servizi igienici.				–



COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		<b>MO</b> manutenzione ordinaria	<b>MS</b> manutenzione straordinaria	<b>RE</b> restauro	<b>RC</b> risanamento conservativo	<b>RIS</b> ristrutturazione edilizia	<b>NC_C</b> nuova costruzione complementare
<b>Impianti di climatizzazione e pompe di calore aria-aria o aria-acqua</b>		<b>MO</b> Installazione, riparazione adeguamento, integrazione, efficientamento, sostituzione e/o messa a norma (comprese le opere correlate di canalizzazione) per impianti di potenzialità non superiore a 35kW, purché opportunamente mascherati nel caso di installazione o sostituzione di impianti superiori a 12kW e fino a 35kW. Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento, sostituzione e/o messa a norma (comprese le opere correlate di canalizzazione) per impianti di potenzialità superiore a 35kW.	<b>MS</b> Installazione (comprese le opere correlate di canalizzazione) di impianti di potenzialità superiore a 35kW, purché opportunamente mascherati				–
<b>Impianti elettrici</b>		<b>MO</b> Riparazione, sostituzione parziale o integrazione e/o messa a norma.	<b>MS</b> Realizzazione di nuovi impianti				–
<b>Punti di ricarica per veicoli elettrici</b>		<b>MO</b> Installazione, riparazione, sostituzione e/o messa a norma.					–
<b>Impianti di protezione antincendio</b>		<b>MO</b> Riparazione, adeguamento, integrazione, sostituzione, efficientamento, e/o messa a norma.	<b>MS</b> Realizzazione di nuovi impianti.				–
<b>Impianti di estrazione fumi e impianti di ventilazione meccanica</b>		<b>MO</b> Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma.	<b>MS</b> Realizzazione di nuovi impianti purché opportunamente inseriti all'interno di volumi tecnici impiantistici esistenti.		<b>RC</b> Realizzazione di nuovi impianti		–
<b>Elementi stand-alone [singoli e indipendenti] per</b>		<b>MO</b> Installazione, riparazione, adeguamento, integrazione, (comprese le opere correlate					–

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		<b>MO</b> manutenzione ordinaria	<b>MS</b> manutenzione straordinaria	<b>RE</b> restauro	<b>RC</b> risanamento conservativo	<b>RIS</b> ristrutturazione edilizia	<b>NC_C</b> nuova costruzione complementare
<b>l'estrazione di fumi o per la ventilazione meccanica</b>		di canalizzazione) e/o messa a norma.					
<b>Sistemi antintrusione, impianti elettronici, sistemi radiotelevisivi, antenne/parabole e altri sistemi di ricezione e trasmissione a stretto uso del singolo edificio</b>		<b>MO</b> Installazione, riparazione, sostituzione e/o messa a norma.					–
<b>Impianti di sollevamento (quali ascensori, montacarichi, ecc.)</b>	Interni al fabbricato	<b>MO</b> Riparazione, integrazione o sostituzione di elementi, in assenza di opere murarie.	<b>MS</b> Sostituzione o realizzazione di nuovo impianto senza alterazione delle componenti strutturali.		<b>RC</b> Sostituzione o realizzazione di nuovo impianto all'interno di fabbricato esistente con alterazione delle componenti strutturali.		–
	Esterni al fabbricato	<b>MO</b> Riparazione, integrazione o sostituzione di elementi, in assenza di opere murarie.	<b>MS</b> Sostituzione o realizzazione di nuovo impianto, senza alterazione delle componenti strutturali.			<b>RIS</b> Realizzazione di nuovo impianto comportante aperture o varchi su strutture portanti.	–
<b>Volumi tecnici impiantistici</b>			<b>MS</b> Realizzazione di nuovi volumi tecnici interni all'edificio e/o alla singola unità immobiliare o esterni non emergenti dal terreno, compresi nuovi vani per il passaggio di canne fumarie, vespai e intercapedini.			<b>RIS</b> Realizzazione di nuovi volumi tecnici esterni in adiacenza all'edificio ed emergenti dal terreno.	<b>NC_C</b> Realizzazione di nuovi volumi tecnici esterni non in adiacenza all'edificio.
<b>Reti dei sottoservizi (fognaria, acquedottistica, di telecomunicazione, ecc., con l'esclusione degli</b>		<b>MO</b> Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione fino all'allacciamento alla rete di distribuzione relativamente ad impianti già esistenti	<b>MS</b> Realizzazione di interventi eccedenti quelli ammessi in MO				–

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		<b>MO</b> manutenzione ordinaria	<b>MS</b> manutenzione straordinaria	<b>RE</b> restauro	<b>RC</b> risanamento conservativo	<b>RIS</b> ristrutturazione edilizia	<b>NC_C</b> nuova costruzione complementare
<b>impianti di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche dlgs. 259/2003, art. 86)</b>		nell'edificio e/o messa a norma.					
<b>Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas</b>		<b>MO</b> Riparazione, integrazione, efficientamento, sostituzione, realizzazione di tratto fino all'allacciamento alla rete di distribuzione relativamente ad impianti già esistenti nell'edificio e/o messa a norma.	<b>MS</b> Realizzazione di interventi eccedenti quelli ammessi in MO				-
<b>5.- RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO, FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E SERRE BIOCLIMATICHE</b>							
<b>Coperture inclinate o piane</b>		<b>MO</b> Intervento di coibentazione eseguito dall'intradosso, senza modifiche strutturali e del manto di copertura, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari.	<b>MS</b> Intervento di coibentazione eseguito dall'estradosso con aumento dello spessore del pacchetto di copertura nei limiti di deroga ai parametri edilizi stabiliti dalla normativa di settore.				<b>NC_C</b> Intervento di coibentazione eseguito all'estradosso, con aumento dello spessore del pacchetto di copertura oltre i limiti di deroga ai parametri edilizi stabiliti dalla normativa di settore).
<b>Strutture verticali</b>		<b>MO</b> Intervento di coibentazione eseguito dall'interno, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari, o in intercapedine muraria esistente mediante insufflaggio.	<b>MS</b> Intervento di coibentazione eseguito dall'esterno dell'involucro, nei limiti di deroga ai parametri edilizi stabiliti dalla normativa di settore.				<b>NC_C</b> Intervento di coibentazione eseguito dall'esterno oltre i limiti di deroga ai parametri edilizi stabiliti dalla normativa di settore.

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		<b>MO</b> manutenzione ordinaria	<b>MS</b> manutenzione straordinaria	<b>RE</b> restauro	<b>RC</b> risanamento conservativo	<b>RIS</b> ristrutturazione edilizia	<b>NC_C</b> nuova costruzione complementare
<b>Orizzontamenti e vespai</b>		<b>MO</b> Intervento di coibentazione eseguito dall'interno fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari.	<b>MS</b> Intervento di coibentazione eseguito dall'esterno (ad es. solai di porticati).				–
<b>Serramenti</b>		<b>MO</b> Rifacimento anche con materiale diverso ma con stesso colore esterno.	<b>MS</b> Sostituzione con tipologia e colore diverso o inserimento di nuovi serramenti.				–
<b>Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>		<b>MO</b> Secondo le modalità definite dalla normativa di settore.	<b>MS</b> Secondo le modalità definite dalla normativa di settore.				<b>NC_C</b> Secondo le modalità definite dalla normativa di settore.
<b>Serre bioclimatiche</b>		<b>MO</b> Riparazione di modeste porzioni degradate o rifacimento con stessi materiali e stessa tipologia.	<b>MS</b> Sostituzione.			<b>RIS</b> Realizzazione entro la sagoma dell'edificio.	<b>NC_C</b> Realizzazione fuori dalla sagoma dell'edificio.
<b>6.- OPERE ACCESSORIE ALL'EDIFICIO E ALTRE COMPONENTI</b>							
<b>Volumi pertinenziali</b>	Strutture pertinenziali e beni strumentali	<b>MO</b> Interventi ammessi per la MO alle sezioni 2:-4.	<b>MS, RE, RC, RIS</b> Interventi ammessi per MS, RE, e RC, RIS alle sezioni 1:-4.				<b>NC_C</b> Realizzazione.
	Vani interrati	<b>MO</b> Interventi ammessi per la MO alle sezioni 2:-4.	<b>MS, RE, RC</b> Interventi ammessi per MS, RE e RC alle sezioni 1:-4.			<b>RIS</b> Inserimento entro il perimetro dell'edificio esistente anche con sottomurazioni.	<b>NC_C</b> Costruzione all'esterno al perimetro dell'edificio esistente.
<b>Abbattimento barriere architettoniche</b>		<b>MO</b> Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche consistenti nell'installazione, riparazione, sostituzione e/o messa a norma, con particolare riferimento a servoscala e assimilabili, rampe, apparecchi sanitari e	<b>MS, RE, RC, RIS</b> Adeguamento comportante anche opere murarie e/o il coinvolgimento delle strutture portanti. L'individuazione della tipologia di intervento sarà in funzione della categoria d'intervento dei lavori da eseguire.				–

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					NC_C nuova costruzione complementare
		MO manutenzione ordinaria	MS manutenzione straordinaria	RE restauro	RC risanamento conservativo	RIS ristrutturazione edilizia	
		impianti idrosanitari, dispositivi sensoriali. Sono esclusi interventi che comportino la realizzazione di ascensori o che alterino la sagoma dell'edificio o che coinvolgano strutture portanti.					
<b>Recinzioni e muri di cinta, cancellate</b>		<b>MO</b> Riparazione, sostituzione (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.).		<b>RE</b> Ripristino degli elementi di pregio e/o inserimento o sostituzione, purché compatibile con le esigenze di tutela.			<b>NC_C</b> Realizzazione.
<b>Aree cortilizie</b>	Pavimentazioni di giardini, aree cortilizie e passaggi.	<b>MO</b> Riparazione, sostituzione (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, ecc.).		<b>RE</b> Ripristino degli elementi di pregio e/o inserimento o sostituzione, purché compatibile con le esigenze di tutela.			<b>NC_C</b> Realizzazione.
	Impianto di illuminazione esterno.	<b>MO</b> Riparazione, integrazione, sostituzione, efficientamento e/o messa a norma.					<b>NC_C</b> Realizzazione.
	depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc	ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività <b>edilizia libera</b> , come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001» Si precisa che, conseguentemente, i depositi con capacità complessiva superiore ai 13 mc sono assentiti con SCIA ai sensi dell'art. 61, comma 1, l.r. 11/1998.					
	Arredi fissi da giardino (gazebo, barbecue, ricovero per animali da affezione, ecc.).	<b>MO</b> Riparazione, sostituzione (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, ecc.).					<b>NC_C</b> Realizzazione.

## CAPITOLO 2 - INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONI TERRITORIALI.

### 1. Descrizione degli interventi.

Rientrano nella categoria “Tipologie di intervento comportanti trasformazione territoriale” gli interventi e le opere che non presentano caratteristiche riconducibili ad un edificio e che inoltre:

1. condizionano l’assetto del territorio attraverso opere che intervengono su processi di tipo fisico o ambientale (opere di difesa idrogeologica, bonifiche agrarie, terrazzamenti, ...) oppure che lo infrastrutturano (strade, piste, infrastrutture a rete, impianti di radio telecomunicazione, cassette elettriche di trasformazione, ...);
2. svolgono funzioni accessorie o di supporto ad interventi riconducibili a edifici ma che sono realizzate in condizioni di autonomia (ad esempio, la realizzazione della sola fossa Imhoff senza interventi che coinvolgano l’edificio di riferimento; l’esecuzione di opere di presa dai corsi d’acqua indipendenti dalla realizzazione di un edificio a cui sono funzionali, quale una centrale idroelettrica).

Gli interventi considerati hanno carattere non temporaneo, ad eccezione di quelli per i quali la temporaneità è esplicitata nelle singole voci, e sono ordinati nelle seguenti macro-categorie:

1. opere puntuali
2. infrastrutture lineari e a rete
3. interventi di trasformazione areale.

Alla categoria delle **opere puntuali** appartengono opere che, pur non connotandosi come edifici fuori terra, si caratterizzano per un’occupazione di superficie e, nel momento in cui è preso in considerazione l’intervento, non sono connesse ad altro intervento comprendente o meno edifici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questa categoria:

- concimaie, platee, pozzettoni per liquami, fosse Imhoff, contenitori fissi per i rifiuti urbani;
- bomboloni gas con tubazione di allacciamento;
- opere di captazione di sorgenti, opere di presa da corsi d’acqua;
- vasche, serbatoi, fontanili, case dell’acqua, pozzi, piezometri, trivelle permanenti;
- condotte forzate (se intervento non connesso a opera più complessa);
- postazioni di radio telecomunicazione;
- stazioni di monitoraggio ambientale;
- cassette elettriche di trasformazione;
- paline, cartelli o altri oggetti di segnalazione, indicazione e/o pubblicità;
- depositi permanenti di materiali a cielo aperto (senza esecuzione di opere edilizie);
- aree di stoccaggio e deposito temporaneo (ai sensi art. 13, comma 1 della l.r. 31/2007) poste in altro comune rispetto a quello sede del cantiere;
- serre mobili;
- infrastrutturazione fissa connessa all’attività agricola-produttiva (ad esempio: travaglio, peso, ricovero vitelli, bancali di essiccazione uva, ecc...);
- stazioni di distribuzione di carburante;
- stazioni di autolavaggio;
- elementi puntuali d’interesse storico, artistico, paesaggistico e archeologico;
- muri di sostegno e terrazzamenti;
- opere di difesa idraulica (difese spondali, canalizzazione, briglie e opere in alveo);

- opere di difesa da frane e valanghe (valli, reti ...);
- barriere anti-rumore;
- vasche di depurazione;
- aree di atterraggio per aereo-mobili (ad esempio, elisuperfici per l'atterraggio di elicotteri);
- parcheggi e aree di sosta;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

La categoria delle **infrastrutture lineari e a rete** è caratterizzata da opere a sviluppo lineare, aeree o interrate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questa categoria:

- piste da sci, slittino ed altre attività sportive a sviluppo lineare;
- cavi interrati ed aerei: linee telefoniche, fibra ottica, reti distributrici di elettricità, sistemi di ricarica auto elettriche, ...;
- condotte interrate: rete di fognatura, acquedotto, oleodotto, gasdotto, metanodotto, di distribuzione locale di gas e metano, impianti di irrigazione, teleriscaldamento;
- elementi lineari d'interesse storico, artistico, paesaggistico e archeologico;
- strade e autostrade;
- piste poderali e interpoderali, forestali, di accesso ad aree di lavorazione e a cantieri, anche a carattere temporaneo;
- percorsi pedonali, sentieri;
- piste ciclabili;
- ferrovia;
- altre reti infrastrutturali di trasporto continue (treni a cremagliera, monorotaie, tapis roulant, ... , anche a carattere temporaneo);
- impianti a fune (funivie, sciovie, ovovie, teleferiche, palorci e piccoli impianti a fune adibiti al trasporto, anche a carattere temporaneo).

Sono definibili **interventi di trasformazione areale** quegli interventi o insieme sistematico di interventi che si sviluppano su superfici estese trasformando stabilmente la morfologia dei suoli e l'assetto del paesaggio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questa categoria:

- aree interessate da rimessa a coltura, bonifica agraria o ambientale o da riqualificazione paesaggistica;
- serre fisse;
- impianti di produzione di energia rinnovabile non destinati all'autoproduzione, quali parchi fotovoltaici, parchi eolici e centrali idroelettriche;
- aree sportive e/o ricreative;
- cave e miniere;
- discariche;
- piste di atterraggio per aereo-mobili;
- siti attrezzati per radiotelecomunicazioni;
- dighe.

## 2. Definizione delle tipologie di intervento.

Di seguito, con riferimento agli interventi comportanti trasformazione territoriale di cui sopra, si descrivono le tipologie di intervento ad essi afferenti, senza dettagliarne la relativa articolazione, che varia considerevolmente in funzione dell'opera stessa.

### **MO - Manutenzione ordinaria**

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono volti alla riparazione e al mantenimento in efficienza dei manufatti esistenti attraverso opere di natura non sistematica, con mantenimento delle tipologie e dei materiali costruttivi già adottati, comprendenti interventi per i quali non è necessaria un'apposita progettazione, senza variazioni planimetriche, altimetriche e volumetriche.

Sono inquadrabili nella tipologia edilizia della manutenzione ordinaria le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Sono altresì inquadrabili nella tipologia l'esecuzione di opere accessorie volte al mantenimento dello stato d'uso e della sicura fruizione della rete sentieristica esistente, non richiedenti specifica progettazione, quali la posa di elementi utili alla segnaletica, piccoli lavori localizzati volti a garantire il drenaggio, il ripristino delle opere di stabilizzazione corticale, l'attenuazione delle pendenze, deviazioni puntuali del tracciato.

**Titolo abilitativo richiesto:** nessuno. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono attuati liberamente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore.

### **MS - Manutenzione straordinaria**

La manutenzione straordinaria comprende interventi volti alla sostituzione e al rinnovo di singole parti, anche strutturali, dei manufatti esistenti, con mantenimento dello sviluppo planimetrico, altimetrico e volumetrico preesistente; comporta l'esecuzione di lavori o la realizzazione di manufatti per i quali si ritiene necessaria un'apposita progettazione, la cantierizzazione con l'impiego di macchine e movimentazione di masse significative di terra.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA, fatte salve diverse disposizioni derivanti da norme di settore.

### **RE - Restauro**

Sono inquadrabili nella tipologia edilizia del restauro gli interventi che si connotano per il loro carattere di ripristino e recupero storico-paesaggistico di specifici elementi riconducibili al patrimonio di beni culturali e di beni paesaggistici. Gli interventi su infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi, favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.

Sono soggetti ad interventi di restauro i beni puntuali e lineari di interesse storico artistico, paesaggistico e archeologico, i percorsi storici, gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, come indicati nel Piano regolatore generale e/o soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale in base alla vigente legislazione in materia, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ecc.) e, nei vigneti, i terrazzamenti artificiali, i manufatti antichi (quali le colonne in pietra) e gli elementi naturali (quali roccioni) che ne fanno parte integrante, i segni della parcellizzazione fondiaria e ogni altro elemento concorrente alla definizione del loro disegno complessivo.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA, fatte salve diverse disposizioni derivanti da norme di settore.



### **RC - Risanamento conservativo con miglioramento funzionale**

Si riferisce a modificazioni motivate dalla necessità di adeguamento tecnologico o di adattamento a condizioni ambientali modificate.

Sono ascrivibili alla tipologia del risanamento conservativo con miglioramenti funzionali gli interventi di rifacimento, sostituzione e riqualificazione funzionale di opere già esistenti, con modificazione delle tipologie costruttive e dei materiali utilizzati, con il necessario adeguamento dello sviluppo planimetrico, altimetrico e volumetrico dell'opera, compreso l'ampliamento dell'esistente, con le seguenti limitazioni:

- per le opere puntuali si potranno eseguire ampliamenti e/o nuove realizzazioni funzionali all'opera principale, per il 40 % delle dimensioni dei manufatti, sino ad un massimo 40 m<sup>3</sup> o 20 m<sup>2</sup> o 20 m lineari, a seconda della tipologia della costruzione stessa;
- per le infrastrutture lineari e a rete è consentito l'adeguamento tecnologico e funzionale delle stesse contemplando modifiche della stessa infrastruttura fino ad uno sviluppo lineare complessivo pari a 100 m o interessanti una superficie non superiore al 20 % dell'area occupata; tali modifiche non sono ammesse per le opere strutturali;
- interventi di trasformazione areale: rientrano nella tipologia del Risanamento conservativo solo gli interventi di rimessa a coltura, bonifica agraria o ambientale e di riqualificazione paesaggistica, per una superficie complessiva inferiore a 2 ettari.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA.

### **RIS - Ristrutturazione**

Sono riconducibili alla tipologia della ristrutturazione gli interventi di rifacimento, sostituzione e riqualificazione funzionale di opere già esistenti, con modificazione delle tipologie costruttive e dei materiali utilizzati, con il necessario adeguamento dello sviluppo planimetrico, altimetrico e volumetrico dell'opera, compreso l'ampliamento dell'esistente.

Appartengono alla presente categoria di intervento anche le variazioni delle tipologie di attività sportiva e ricreativa individuate all'interno della medesima area.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA, Permesso di costruire, fatte salve diverse disposizioni derivanti da norme di settore.

### **NC - Nuova costruzione**

Sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione o occupazione permanente del suolo e del sottosuolo non edificati e non riconducibili alle categorie di intervento di cui al risanamento conservativo con miglioramento funzionale ed alla ristrutturazione.

**Titolo abilitativo richiesto:** Permesso di costruire, fatte salve diverse disposizioni normative.